



GIURÆMILIA
Aditi Tribunali dell'Emilia Romagna

Bentornato
roli
francesco 

 [UPLOAD DI CONTENUTI A FINI DI EDIZIONE...](#)

HOME RICERCA GENERALE RICERCA PER VOCI FOCUS STORICO AGGIORNAMENTI CHI E DOVE SIAMO COME ABBONARSI PRIVACY RASSEGNA STAMPA

GIURÆMILIA rel. 2.3.7.0

R.G. n. 991/2017
Sentenza n. 116/19
Pronunzia il 22/01/2019
Pubblicazione il 22/01/2019

Nella procedura n. **991/2017 R.G.**

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. **991/2017**

tra

CONDOMINIO VIA * + altri** (avv. COFFRINI ERMES)

ATTORI

e

BLUFIELD SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON SOCIO UNICO (avv. RUSCELLONI STEFANO)

CONVENUTA

ARCHITETTI SACCHETTI E ALLEGRI (avv. GRISENDI MAURO)

TERZI CHIAMATI

e

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (avv. LUSETTI ENRICO)

TERZO CHIAMATO

*

Oggi 22/01/2019, innanzi al Giudice Francesca Malgoni sono comparsi:

- per gli attori l'Avv. Sonia Pasquali in sostituzione degli avv.ti Coffrini;
- per la convenuta l'Avv. Stefano Ruscelloni;
- per i terzi chiamati Sacchetti e Allegri l'avv. Mauro Grisendi;
- per Unipol l'Avv. Anna Lisa Bertolini in sostituzione dell'Avv. Lusetti.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

L'Avv. Pasquali precisa le conclusioni come da note autorizzate, nonché da atto introduttivo; l'avv. Ruscelloni precisa come da note autorizzate; l'avv. Grisendi precisa come da note conclusive e in subordine come da comparsa e atto di chiamata del terzo; l'Avv. Bertolini precisa come da comparsa di risposta.

I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi agli atti depositati.

L'Avv. Grisendi deposita nota spese.

Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.

All'esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.*, dandone lettura e depositandola telematicamente.

Il Giudice

Francesca Malgoni

* * *

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **991/2017**

promossa da:

8 ATTORI

tutti con il Patrocinio degli avv.ti COFFRINI ERMES e COFFRINI MARCELLO

ATTORI

contro

ALFA A RESPONSABILITA' LIMITATA CON SOCIO UNICO (C.F. *)** con il Patrocinio dell'avv. RUSCELLONI STEFANO

CONVENUTA

nonché nei confronti di

2 CONVENUTI (C.F.: *), titolari dello Studio Associato *** (C.F.: ***),** con il Patrocinio dell'Avv. GRISENDI MAURO

TERZI CHIAMATI

e nei confronti di

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F.: *)** con il Patrocinio dell'avv. LUSETTI ENRICO

TERZA CHIAMATA

*

Conclusioni delle parti

Le parti hanno concluso come in atti.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**1.**

Con atto di citazione regolarmente notificato il "Condominio Via ***" nonché personalmente i condòmini indicati in epigrafe hanno convenuto Blufield S.r.l. con socio unico esponendo:

- che la società convenuta è proprietaria del "palazzo Busetti" e del palazzo "ex INPS", entrambi confinanti con l'edificio degli attori;
- che a partire dal 2013 la convenuta ha eseguito lavori di ristrutturazione sulla sua proprietà;
- che l'intervento ha comportato fessurazioni, infiltrazioni e crepe nel fabbricato condominiale di Via ***, afferenti sia le parti comuni che le proprietà esclusive;
- che inoltre detto intervento è stato eseguito in violazione delle norme in materia di distanze, nonché ledendo una servitù apparente di sporto di cui il Condominio attore sarebbe divenuto titolare per usucapione e le servitù di vedute esistenti.

Ha quindi chiesto la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni derivanti da quanto sopra.

Si è costituita Blufield contestando le domande attoree in fatto e in diritto e chiedendone il rigetto.

E' stata quindi autorizzata la chiamata in causa dei direttori dei lavori Architetti Ivan Sacchetti e Giuliana Allegri (da parte della convenuta) e della compagnia assicurativa Unipolsai (da parte dei terzi chiamati).

In particolare i terzi chiamati Architetti Sacchetti e Allegri hanno eccepito, fra l'altro, in via preliminare l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.

All'udienza del 28.06.18 il Giudice ha quindi assegnato alle parti il termine di 15 giorni per l'introduzione del procedimento di mediazione sull'intera domanda.

Depositato in atti il verbale negativo di mediazione, alla successiva udienza del 22.11.18 i terzi chiamati Sacchetti e Allegri hanno eccepito l'improcedibilità dell'azione a causa della non effettività del tentativo di mediazione e con separata ordinanza la causa è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c. con termine alle parti per note difensive scritte.

2.

Va rilevato che il primo e ultimo incontro della procedura di mediazione è stato espletato in data 13.09.18 e in quella sede il mediatore, dopo aver dato atto delle presenze e dei chiarimenti e degli inviti rivolti alle parti ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 28/10, nella parte del verbale relativa alle dichiarazioni delle parti e dei loro avvocati, ha riportato: "*La parte istante e il suo avvocato dichiarano che, considerate le domande spiegate e le valutazioni tecniche necessarie al fine di un loro compiuto esame, allo stato attuale non sia possibile formulare una*

proposta transattiva concreta e quindi che non ci siano i presupposti per dare corso alla mediazione.

Le parti invitate in mediazione e i loro avvocati prendono atto delle dichiarazioni della parte istante e per l'effetto danno atto della impossibilità di dare corso alla procedura di mediazione.

Il mediatore a questo punto dichiara conclusa la procedura di mediazione con esito negativo non essendo possibile il raggiungimento di un accordo".

Da quanto sopra si ricava che la mediazione non è stata effettivamente svolta in quanto il mediatore si è limitato a raccogliere la dichiarazione della parte attrice di non poter formulare una proposta transattiva concreta, dichiarazione che ha evidentemente precluso ogni comunicazione e interazione tra i soggetti in conflitto, e la conseguente impossibilità di sondare concretamente l'ipotesi di un accordo.

Il ché non consente di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità.

La *ratio* del procedimento di mediazione, infatti, è quello di agevolare la soluzione delle controversie in modo alternativo a quello giudiziario e non può ridursi ad un mero adempimento burocratico, ma deve consistere in un tentativo "condotto in modo serio e coscienzioso, così da potersi effettivamente scandagliare ed approfondire la possibilità di giungere ad una soluzione concordata della lite. Ritenere che l'ordine del Giudice sia osservato quando le parti si rechino dal mediatore per limitarsi a dichiarare di non voler procedere oltre, in tal modo esercitando una sorta di veto assoluto ed incondizionato sulla possibilità di dare seguito alla procedura, è conclusione certamente irrazionale e soprattutto non conforme ad una lettura sistematica e teleologica della normativa" (App. Milano n. 2016/17).

E' questo, peraltro, l'orientamento sempre più diffuso della giurisprudenza di merito (cfr. *ex multis*, oltre ad App. Milano cit., anche Trib. Reggio Emilia 13.09.18, Trib. Firenze 26.11.14, Trib. Roma 28.04.16, Trib. Roma 7.12.15).

Né nel caso di specie può avere rilevanza la necessità, evidenziata dagli attori nell'unico incontro tenutosi avanti il mediatore, di acquisire "valutazioni tecniche" posto che, secondo l'orientamento ormai pacifico, anche in sede di mediazione si può procedere allo svolgimento di una consulenza tecnica.

L'intera azione proposta dal Condominio e dai singoli condòmini va pertanto dichiarata improcedibile.

3.

L'improcedibilità comporta l'assorbimento di tutte le questioni di merito, anche relative alle domande proposte nei confronti dei terzi chiamati.

4.

La novità e la particolarità della questione costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (nel testo successivo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/18), per dichiarare l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa e/o assorbita,

DICHIARA l'improcedibilità dell'azione proposta dagli attori;

DICHIARA la compensazione integrale delle spese di lite.

Così deciso a Reggio Emilia il 22/01/2019

Sentenza resa ex art. 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.

Il Giudice

Francesca Malgoni

Pubblicazione il 22/01/2019

Associazione "MERITO DI TUTTI" - P.Iva / C.F. 91253400377.